CONSIGLIO **(OR. fr)**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI **LIMITE**

Oggetto:	Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati

DECISIONE 2005/.../GAI DEL CONSIGLIO

del

concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 29 e 30,

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

[1] GU

considerando quanto segue:

(1) uno degli obiettivi dell'Unione europea è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Tale obiettivo può essere conseguito, tra l'altro, attraverso una più stretta cooperazione tra servizi di polizia.

(3) In occasione di eventi ai quali partecipa un gran numero di persone, i servizi di polizia degli Stati membri dell'Unione sono sempre più confrontati, nell'ambito del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati, con partecipanti provenienti da un altro Stato membro.

(4) Alla luce di tale evoluzione e al fine di dare seguito a precedenti iniziative[2] è necessario rafforzare la cooperazione internazionale di polizia in questo settore.

(5) L'acquis di Schengen non offre sufficienti possibilità per assicurare un'assistenza transfrontaliera efficace,

---

[2] Risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (GU C 116 del 30.4.2004, pag. 18).

DECIDE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si intende per "evento internazionale" un evento al quale partecipa un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e in occasione del quale l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai fini della presente decisione si intende per "assistenza transfrontaliera" l'assistenza prestata su richiesta di uno Stato membro in occasione di eventi internazionali da funzionari di polizia provenienti da un altro Stato membro, ovvero la fornitura da parte di uno Stato membro di attrezzature destinate ad essere utilizzate nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 2

Obiettivo

La presente decisione mira, per quanto possibile, a pianificare l'assistenza transfrontaliera e a renderla più efficace.

Articolo 3

Pianificazione

1. La Presidenza del Consiglio elabora, nell'ultimo trimestre di ogni anno civile, un quadro d'insieme delle esigenze di assistenza internazionale previste per l'anno civile successivo.

2. Tale quadro d'insieme comprende:

   a) un calendario degli eventi internazionali che avranno luogo nell'anno civile successivo;

   b) un sommario dell'assistenza internazionale richiesta dagli Stati membri sul cui territorio avranno luogo tali eventi, con indicazione degli Stati membri ai quali sarà richiesta l'assistenza.

3. Il quadro d'insieme è preparato dai capi degli organi centrali incaricati dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza ai sensi dell'azione comune 97/339/GAI, del 26 maggio 1997, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza[3].

4. Gli Stati membri comunicano alla Presidenza del Consiglio le informazioni di cui al paragrafo 2 entro il 30 ottobre di ogni anno civile.

5. La Presidenza trasmette al Consiglio, a titolo riservato, il quadro d'insieme di cui al paragrafo 1.

[3] GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

Articolo 4

Valutazione

1. La Presidenza del Consiglio elabora, entro il 31 gennaio di ogni anno, una valutazione dell'assistenza internazionale fornita durante l'anno civile precedente.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 comprende:

   a) una rassegna degli eventi internazionali che hanno avuto luogo;

   b) un quadro d'insieme dell'assistenza internazionale fornita e ricevuta nell'anno precedente e/o nell'anno in corso;

   c) una rassegna dei problemi constatati dagli Stati membri in occasione di eventi internazionali;

   d) raccomandazioni volte a risolvere i problemi di cui alla lettera c).

3. La valutazione è preparata dai capi degli organi centrali incaricati dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

4. Gli Stati membri comunicano alla Presidenza del Consiglio le informazioni di cui al paragrafo 2 e le raccomandazioni che desiderano eventualmente formulare, entro e non oltre il 1º dicembre di ogni anno civile.

5. La Presidenza trasmette al Consiglio, a titolo riservato, la valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Sostegno e ricerca

1. Il Segretariato generale del Consiglio effettua, a sostegno degli Stati membri, una ricerca sugli accordi esistenti in materia di assistenza transfrontaliera.

2. Gli Stati membri trasmettono i testi di tali accordi al Segretariato generale del Consiglio entro e non oltre sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

3. Sulla base dei risultati della ricerca di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina, entro un anno, se i problemi esistenti possano essere risolti mediante un adattamento della pertinente normativa europea, in particolare della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Articolo 6

Pubblicazione

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente